



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0002255 del 24 settembre 2015

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/500 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 212/DDA/GDS)**

Con istanza DDA/500, pervenuta in data 23 settembre 2015 (prot. n. DDA/0002249), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Mediaset Premium Spa, detentore dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A di 8 squadre per la stagione 2015/2016, sul sito internet <http://calcion.co>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie A, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (4<sup>a</sup> giornata) 20/09/2015 GENOA-JUVENTUS ai link  
<http://www.calcion.co/live2.htm>, <http://calcion.co/banner8.htm> e  
<http://www.calcion.co/live8.htm>;
- (4<sup>a</sup> giornata) 20/09/2015 NAPOLI-LAZIO ai link <http://www.calcion.co/live2.htm>,  
<http://calcion.co/live10.htm>, <http://calcion.co/banner8.htm>,  
<http://www.calcion.co/live8.htm>;
- (4<sup>a</sup> giornata) 20/09/2015 CHIEVO VERONA-INTER ai link  
<http://calcion.co/banner8.htm>, <http://www.calcion.co/live8.htm>,  
<http://www.calcion.co/live2.htm>;
- (4<sup>a</sup> giornata) 20/09/2015 CARPI-FIORENTINA ai link  
<http://calcion.co/banner8.htm>, <http://www.calcion.co/live8.htm>,  
<http://www.calcion.co/live2.htm>;

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza in oggetto e della relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara, in associazione a numerosi avvisi pubblicitari, sia mediante banner che mediante apertura di pagine. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara. Questi



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- relativamente al sito [calcion.co](http://calcion.co), il nome a dominio risulta registrato dalla società Godaddy.com, INC., con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d'America, indirizzo di posta elettronica [abuso\\_IT@godaddy.com](mailto:abuso_IT@godaddy.com), [copyright@godaddy.com](mailto:copyright@godaddy.com) e [copyrightclaims@godaddy.it](mailto:copyrightclaims@godaddy.it), per conto della Domains By Proxy, LLC, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, la quale risulta avere sede in 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d'America, il cui contatto è l'indirizzo di posta elettronica [calcion.co@domainsbyproxy.com](mailto:calcion.co@domainsbyproxy.com), sul sito è reperibile l'indirizzo e-mail [calcionvive@live.it](mailto:calcionvive@live.it);
- i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti sempre alla società Godaddy.com, INC. cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d'America;
- circa il 77,9% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante cessando la pubblicazione di *link* ai contenuti oggetto dell'istanza. Considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso ai contenuti oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Emilia Lamonica, funzionario responsabile del procedimento,



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/500", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 9 ottobre 2015**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore